Imposte 14 Ottobre 2020

Carried interest ai manager, redditi di capitale per gli strumenti finanziari partecipativi

di Alessandro Germani

In breve

Secondo la risposta a interpello 473/2020, in assenza di un rapporto di controllo o di gestione non si applica la particolare disposizione che serve a qualificare il carried interest come reddito di capitale o di lavoro. Inoltre i redditi derivanti da uno strumento finanziario partecipativo (Sfp) sono fiscalmente assimilati alle azioni.

In assenza di un rapporto di controllo o di gestione non si applica la particolare disposizione che serve a qualificare il carried interest come reddito di capitale o di lavoro. Inoltre i redditi derivanti da uno strumento finanziario partecipativo (Sfp) sono fiscalmente assimilati alle azioni. Sono questi i contenuti della risposta a interpello 473/2020.

L'istante, a seguito di una complessa operazione, non detiene alcuna partecipazione di controllo nella holding che controlla le società target, non disponendo della maggioranza dei diritti di voto nemmeno indirettamente. Inoltre ha emesso degli Sfp (articolo 2346, comma 6 del Codice civile) che sono destinati ad amministratori e dipendenti delle società target e sono di due categorie: la prima dà gli stessi diritti patrimoniali attribuiti ai soci ordinari, la seconda invece (Sfp rafforzati) dà un extra rendimento (carried interest) dopo che ai soci sarà stato distribuito un importo superiore al capitale investito.
Vi sono poi usuali clausole di bad/good leavership e a fronte degli Sfp rafforzati gli amministratori/dipendenti delle target hanno versato più dell'1 per cento del patrimonio netto dell'istante. Pur in assenza di rapporto (diretto o indiretto) di controllo o gestione, secondo l'istante si applicherebbe la speciale disposizione volta a qualificare il carried interest come reddito di capitale o di lavoro dipendente.
L'Agenzia rammenta a tale riguardo che l'articolo 60 del Dl 50/17 si applica al ricorrere delle seguenti condizioni oggettive:
- l'investimento di amministratori e dipendenti è pari ad almeno l'1% del patrimonio netto della società;

- i proventi maturano solo dopo che i soci abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e un rendimento minimo previsto nel regolamento (cosiddetto *hurdle rate*);
- vi è un periodo minimo di detenzione non inferiore a 5 anni.

Può essere infatti difficile comprendere se la remunerazione riguardi il lavoro prestato (dipendente/amministratore) o costituisca una rendita finanziaria. La norma quindi serve a sciogliere i dubbi nelle ipotesi di controllo diretto o indiretto laddove i dipendenti/amministratori siano tali nell'emittente o nel soggetto controllato. E parifica a queste situazioni quella degli amministratori/dipendenti dell'advisory company che è in grado di condizionare le strategie d'investimento dell'emittente (circolare 25/E/17).
Nel caso di specie l'istante detiene solo una partecipazione di minoranza nelle società target, che si considerano terze rispetto all'emittente, non essendo integrato né il requisito del controllo né la gestione. Manca quindi il requisito soggettivo tale per cui non si applica l'articolo 60 del Dl 50/17.
Venendo alla natura dei redditi derivanti dagli Sfp, che comportano il rischio di perdita del capitale investito ed una remunerazione legata alle distribuzioni di utili e delle riserve dell'emittente, si tratta di strumenti similari alle azioni ex articolo 44, comma 2, lettera a, del Tuir i cui proventi costituiscono redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati